

N.

4



Consiglio Regionale della Puglia

XII Legislatura

Oggetto: Disegno di Legge n. 55 del 20/04/2022, d'iniziativa della Giunta Regionale.

ATTO CONSIGLIO N. 472

Emendamento aggiuntivo

Art.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51

La lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia legge di stabilità regionale 2022) è così sostituita:

- il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 è sostituito con il seguente:
"5. I costi di funzionamento delle Commissioni Tecniche, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, sono finanziati su base annuale in misura complessivamente non superiore all'ammontare degli oneri istruttori per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per i procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla legge, versati dai proponenti all'entrata del bilancio regionale nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze del medesimo ente. I compensi sono definiti con regolamento attuativo della Giunta Regionale in ragione delle responsabilità di ciascun membro e dei compiti istruttori effettivamente svolti, avuto riguardo ai procedimenti di valutazione conclusi. Il predetto regolamento disciplina altresì i casi di decurtazione dei compensi spettanti ai componenti in caso di ritardo nello svolgimento delle attività devolute alla Commissione."

Motivazioni dell'emendamento.

Il presente emendamento assolve alla finalità di rimuovere un possibile motivo di incostituzionalità dell'articolo 61 della legge di stabilità regionale 2022 sollevato dall'Ufficio del Coordinamento legislativo-Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 1838 del 22 febbraio 2022 e poi recepito nel ricorso ex art. 127 Cost. proposto dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione della disciplina in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117 terzo comma Cost. La censura attiene, in particolare, alla mancata univoca individuazione nell'articolo 61 cit. della normativa di riferimento (statale o regionale) cui ricondurre il costo connesso alla remunerazione dei componenti delle Commissioni Tecniche regionali che garantiscono il supporto tecnico-istruttorio all'Autorità competente VIA nello svolgimento delle funzioni in detta materia, non essendo stata invocata alcuna disciplina di settore né quantificato l'importo del "gettone unico omnicomprendivo" previsto dalla disposizione impugnata. Il Governo osserva altresì che:

- la previgente formulazione rimandava alla disciplina contenuta nella legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali" (che non è richiamata nel testo dell'art. 61, in quanto abrogata);

- la nuova formulazione non contiene alcun riferimento al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del DL n. 78/2010 rubricato "*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*" che quantifica in Euro 30,00 l'ammontare del gettone di presenza a seduta giornaliera spettante ai componenti esterni.


Al fine di superare tale censura e far cessare la materia del contendere sull'art. 61 della legge in argomento, si propone quindi di emendare la disposizione impugnata nei termini sopra esposti, tenuto conto altresì delle considerazioni che seguono:

- il secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 esclude espressamente gli "*organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente*" dall'ambito di applicazione della disciplina introdotta dal periodo precedente del medesimo comma secondo cui la partecipazione agli organi collegiali è onorifica e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;
- il comma 20 del medesimo articolo 6 del D.L. cit. prevede altresì che "*le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica*".

All'interno di questa cornice normativa si collocano le attività demandate ai componenti delle Commissioni Tecniche che sono sostanzialmente equiparabili a quelle svolte a livello nazionale dalla speculare Commissione Tecnica prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ed operante con compiti analoghi presso il Ministero della Transizione Ecologica, che è espressamente esclusa dal campo di applicazione del D.L. n. 78/2010.

La copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni Tecniche in argomento, ivi compresi i compensi per i relativi componenti, è assicurata su base annuale dagli oneri istruttori versati dai proponenti all'entrata del bilancio regionale nell'anno precedente, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per i procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla legge, senza nuovi o maggiori oneri per la Regione. E' poi demandata alla fonte regolamentare la determinazione dell'ammontare dei compensi in ragione delle responsabilità di ciascun membro e dei compiti istruttori effettivamente svolti.

Il Consigliere



Clausola di invarianza: La copertura finanziaria dei costi derivanti dal presente emendamento è assicurata dalla Missione 9, programma 8, Titolo 1 del Bilancio regionale.